

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

Spett.le
Ligurcapital S.p.A.
Piazza Dante 8/9
Genova

A MANI E/O VIA PEC

Oggetto: Patto parasociale

Genova, li _____ maggio 2015

Egregi Signori,

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera datata _____ maggio 2015, il contenuto della quale (comprensivo degli Allegati) trascriviamo integralmente qui di seguito.

PATTO PARASOCIALE

Il presente contratto (di seguito il *Patto Parasociale*) è stato sottoscritto:

tra

- (1) **LIGURCAPITAL S.P.A.**, con sede legale in Piazza Dante 8/9, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03101050106, in persona del suo direttore, Dott. Andrea Bottino (*Ligurcapital*);
- (2) **NICOLA BOREAN**, nato a Rapallo (GE), il 7 gennaio 1983, residente in Chiavari (GE), Via Vecchie Mura, 13/4, codice fiscale BRNNCL83A07H183Y;
- (3) **MATTEO CAMPODONICO**, nato a Chiavari (GE), il 7 maggio 1976, residente in Chiavari (GE), Via Entella, 207/5, codice fiscale CMPMTT76E07C621D;
- (4) **MICHELE PEZZONI**, nato a Milano, il 26 agosto 1982, residente in Milano, Via Aristide De Togni, 23, codice fiscale PZZMHL82M26F2050;

MP

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

(5) **ROSARIO CAPPUCIO**, nato a Siracusa, il 22 maggio 1951, residente in Siracusa, Via Pitia, 36, codice fiscale RSR51E22I754I;

(6) **SANTI CUNI**, nato a Messina, il 7 agosto 1976, residente in Parigi, Rue Pernety, 12, codice fiscale CNUSNT76M07F158W;

(di seguito congiuntamente il **Club Deal**);

(7) **GIOVANNI MUSCARÀ**, nato a Messina, il 10 giugno 1982, residente in Rho (MI), Via Vittorio Veneto 13, codice fiscale MSCGNN82H10F158T;

(di seguito il **Socio Fondatore**),

(Ligurcapital e il Club-Deal sono collettivamente definiti gli **Investitori**; il Socio Fondatore, il Club Deal e Ligurcapital sono anche definiti singolarmente come **Parte** e collettivamente come **Parti**).

PREMESSO CHE

A. International Stuttering Centre S.r.l., con sede legale in Milano, Via Ortles 22, codice fiscale e partita IVA 09042260969, è una società attiva nel settore del trattamento riabilitativo della balbuzie, operante nelle principali città italiane e avvalentesi di una *equipe* di professionisti qualificati nell'ambito della neurologia, fisioterapia e logopedia (**ISC** o la **Società**);

B. in data 11 maggio 2015 le Parti hanno sottoscritto un accordo di investimento relativo a ISC (l'**Accordo di Investimento**) ed a seguito dell'esecuzione delle sue disposizioni, le stesse sono titolari del 100% del capitale sociale della Società secondo la ripartizione che segue:

(i) il Socio Fondatore è titolare del 52,96 % (cinquantadue virgola novantasei percento) del capitale sociale,

(ii) il Club Deal è titolare complessivamente del 23,52 % (ventitre virgola cinquantadue percento) del capitale sociale,

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

(iii) Ligurcapital è titolare del 23,52 % (ventitre virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale;

C. è intenzione delle Parti, con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, regolare i loro reciproci rapporti quali soci della Società, nonché le rispettive prerogative e i rispettivi diritti.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente Patto Parasociale, si conviene quanto segue.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione del Patto Parasociale.

1.2 Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a premesse, articoli, paragrafi, punti o allegati si intendono riferiti a premesse, articoli, paragrafi, punti o allegati del presente Patto Parasociale.

1.3 Qualsiasi riferimento contenuto nel Patto Parasociale a un genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito a un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.

1.4 Qualora una scadenza prevista nel presente Patto Parasociale cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale scadenza verrà automaticamente prorogata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

- Attività** significa l'attività di ISC.
- Atto o Atti di Trasferimento** significa qualsiasi forma di vendita e qualsiasi altro negozio *inter vivos*, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non esaustiva, le fattispecie di permuta, dazione in pagamento, riporto, conferimento in società, fusione, scissione, liquidazione, vendita ed esecuzione forzata, donazione, trasferimento fiduciario), ovvero qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto qualsiasi altro diritto alle stesse (oppure a qualsiasi altro titolo emesso dalla Società) connesso, ivi compreso il diritto di opzione.
- Giorno Lavorativo** significa ciascun giorno del calendario, ad eccezione del Sabato, della Domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte a Genova e/o Milano, per l'esercizio della loro attività.
- IRR** corrisponde al tasso di sconto annuo che rende uguale a zero la sommatoria del valore attuale di tutti i flussi in entrata ed in uscita (i **Flussi**) associati all'Investimento a titolo di capitale di rischio nella società, secondo la seguente formula:
- $$\sum [(Flussi \text{ al tempo } k)/(1 + IRR)^{(K/365)}] = 0 \text{ (zero) in un periodo di tempo ("K"), espresso in numero di giorni, che va da 0 (zero) a n (complessivamente "arco temporale dell'investimento")} \text{ laddove al fine della presente definizione:}$$
- per flussi in uscita si intendono gli esborsi effettuati nell'arco temporale da parte di Ligurcapital per la sottoscrizione della partecipazione, i versamenti

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

effettuati, in qualunque tempo, a titolo di capitale (sia per valore nominale che per sovrapprezzo), versamenti in conto capitale, futuro aumento di capitale ed a copertura perdite (valori espressi nella formula con segno negativo);

- per flussi in entrata si intendono gli incassi ottenuti nell'arco temporale dell'investimento nella Società a fronte della cessione di quote e/o azioni della Società, nonché per dividendi eventualmente percepiti, calcolati a far tempo dal rispettivo incasso (valori espressi nella formula con segno positivo) al netto del pagamento delle imposte eventualmente dovute e di ogni eventuale ulteriore onere connesso al Disinvestimento;
- $k = 0$ (zero) è associato al giorno del primo esborso effettuato da Ligurcapital per l'aumento di capitale della Società;
- $k = n$ è associato al giorno di ogni incasso ottenuto da Ligurcapital per i dividendi percepiti o in ogni caso dalla cessione dell'ultima quota e/o azione della Società.

Partecipazione significa una qualsivoglia partecipazione del capitale sociale della Società.

Statuto si intende lo statuto sociale di ISC adottato con delibera assembleare in data odierna.

h

MA

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

Trasferimento significa forma di negozio traslativo della Partecipazione attraverso l'Atto di Trasferimento.

2.2 Tutti i termini indicati nel presente Patto Parasociale con la lettera maiuscola e non definiti nel presente articolo 2, ovvero nel presente Patto Parasociale, avranno lo stesso significato a loro attribuito nell'Accordo di Investimento.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1 I diritti delle Parti nei rapporti tra loro e con la Società saranno regolati dal Patto Parasociale e dallo Statuto.

3.2 In caso di contrasto tra le previsioni contenute nello Statuto e quanto pattuito nel Patto Parasociale, prevarranno, tra le Parti, le pattuizioni contenute in quest'ultimo.

3.3 Le Parti sono consapevoli del fatto che il presente Patto Parasociale attribuisce diritti ed oneri ad un gruppo di soggetti, ovvero il Club Deal. Sarà pertanto onere delle Parti che compongono tale gruppo adoperarsi al fine di trovare un accordo ed esprimere una volontà unitaria circa l'esercizio di tali diritti ed oneri.

3.4 In particolare il Club Deal è composto da un gruppo di investitori privati che hanno investito, *pro quota*, nella Società. Ai fini del presente Patto Parasociale, pertanto, i membri del Club Deal verranno considerati, congiuntamente ed inscindibilmente tra loro, come una sola Parte e avranno l'obbligo di agire di conseguenza, salvo ove diversamente specificato nel presente Patto Parasociale.

4. DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

4.1 Le Parti espressamente convengono che, in ogni caso e indipendentemente da quanto previsto dallo Statuto, tutte le decisioni/deliberazioni aventi ad oggetto le materie di seguito indicate richiedono il voto favorevole di Ligurcapital, che potrà essere espresso anche in teleconferenza come previsto dallo Statuto, del socio Nicola Borean e del Socio Fondatore:

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

- i. ogni decisione di modifica dello Statuto, con eccezione delle proposte inerenti l'adeguamento obbligatorio dello Statuto a quanto previsto da norme imperative di legge;
- ii. ogni decisione di aumento di capitale della Società (salvo quelli nei casi previsti dagli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c.) ovvero emissione di altri strumenti finanziari;
- iii. ogni decisione che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale della Società o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- iv. ogni decisione relativa allo scioglimento e alla liquidazione della Società, revoca dello stato di liquidazione, nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori e determinazione dei poteri e compensi;
- v. nomina, revoca o sostituzione del sindaco unico;
- vi. ogni decisione relativa alla dismissione ovvero al trasferimento della sede operativa della Società localizzata nel territorio della Regione Liguria;
- vii. assunzione di finanziamenti di qualsiasi natura che determinino, anche cumulativamente, un indebitamento complessivo superiore ad un importo pari ad Euro 40.000,00 (quaranta mila/00);
- viii. rilascio di garanzie di qualsiasi tipo in favore di terzi;
- ix. approvazione di business plan e del budget annuale, inteso quale previsionale di spesa complessiva annuale (il **Budget**);
- x. approvazione di qualsiasi modifica in aumento del Budget per un ammontare, anche cumulativamente, superiore al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo del Budget stesso;
- xi. approvazione di qualsiasi modifica revisione del Budget, intesa quale, *inter alia*, diminuzione, diversa suddivisione delle spese e/o diversa allocazione delle

C

mn

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

spese, ecc., secondo la seguente ripartizione: (i) costi operativi, (ii) spese marketing e pubblicità, (iii) spese generali e (iv) costo del personale della Società, per un ammontare, anche cumulativamente, superiore al 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo del Budget stesso;

- xii. trasferimento, nonché licenza a terzi di qualsiasi marchio, brevetto o altro diritto di proprietà industriale.

4.2 Le delibere inerenti ogni modificazione di diritti speciali o privilegi degli Investitori necessiteranno dell'ottenimento del consenso preventivo ed espresso in forma scritta di ciascun Investitore interessato dalla modifica dei suddetti diritti speciali o privilegi.

4.3 Per tutte le materie diverse da quelle elencate nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANO DI CONTROLLO

5.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1.1 La Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto Parasociale, la Società sia amministrata, conformemente alle disposizioni che seguono, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, che saranno nominati come segue:

- i. 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione saranno designati dal Socio Fondatore;
- ii. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione sarà designato congiuntamente dagli Investitori.

5.1.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione, la Parte che aveva originariamente designato tale amministratore avrà il diritto di designare il suo sostituto. Se per qualsiasi motivo cessa

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decadrà e dovrà essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

5.1.3 Le Parti si obbligano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione nomini al suo interno quale Amministratore Delegato della Società il Sig. Giovanni Muscarà, conferendo agli stesso i poteri di cui all'Allegato 1 al presente Patto Parasociale.

5.1.4 Le Parti si impegnano a fare in modo che all'Amministratore Delegato venga riconosciuto un corrispettivo annuo, derivante da lavoro subordinato, consulenze e/o emolumenti amministratore secondo le modalità meglio viste dagli stessi, per un importo annuo lordo così calcolato:

(i) per il primo anno il corrispettivo annuo lordo sarà pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(ii) dal secondo anno in poi il corrispettivo annuo lordo sarà pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con una maggiorazione annua del 10% (dieci per cento) rispetto all'anno precedente;

(iii) dal terzo anno in poi l'Amministratore Delegato avrà inoltre diritto a percepire un *bonus* di ammontare pari al 15% (quindici per cento) del corrispettivo allo stesso spettante calcolato come sopra esclusivamente nel caso in cui la Società produca utili e nei limiti di questi ultimi (esempio: utili = Euro 5.000,00, *bonus* maturato applicando i criteri sopra previsti = Euro 15.000,00, *bonus* dovuto = Euro 5.000,00); il *bonus* sarà determinato e corrisposto, qualora dovuto, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale di riferimento.

Resta inteso che ai rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione non verrà riconosciuto alcun emolumento per la loro partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

5.1.5 Ligurcapital avrà il diritto di nominare, anche di volta in volta per singole adunanze, un osservatore che partecipi, anche in teleconferenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. All'osservatore designato da Ligurcapital non verrà riconosciuto alcun diritto di voto nell'ambito delle decisioni che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere.

5.1.6. Nel caso in cui un amministratore della Società venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito ovvero venga condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ovvero in caso di attestazione da parte della Prefettura competente dell'esistenza di cause interdittive al rilascio del certificato antimafia in relazione ad un amministratore della Società, il Socio Fondatore e ciascun membro del Club Deal si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti e le formalità necessarie e/o opportune affinché, indipendentemente dal socio che lo abbia designato, tale amministratore venga sostituito con un soggetto di gradimento di Ligurcapital entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui Ligurcapital ne abbia avuto conoscenza.

5.2 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

5.2.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni volta che sia convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

5.2.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 5.2.3, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5.2.3 Indipendentemente da quanto stabilito nello Statuto, esclusivamente le materie di seguito elencate saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate; inoltre l'approvazione di decisioni, sempre rispetto alle

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

materie di seguito elencate, richiederà il voto favorevole del membro nominato dagli Investitori:

- i. proposte di aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari;
- ii. acquisto partecipazioni (comprese fusioni);
- iii. operazioni di scissioni;
- iv. delibere aventi ad oggetto proposte di variazioni del capitale sociale con la sola eccezione delle delibere di riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. e/o di riduzione capitale al di sotto del limite legale ex art. 2447 c.c.;
- v. approvazione di qualsiasi modifica in aumento del Budget per un ammontare, anche cumulativamente, compreso tra il 20% (venti per cento) e 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo del Budget stesso;
- vi. approvazione di qualsiasi modifica revisione del Budget, intesa quale, *inter alia*, diminuzione, diversa suddivisione delle spese e/o diversa allocazione delle spese, ecc., secondo la seguente ripartizione: (i) costi operativi, (ii) spese marketing e pubblicità, (iii) spese generali e (iv) costo del personale della Società, per un ammontare, anche cumulativamente, compreso tra il 20% (venti per cento) e il 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo del Budget stesso;
- vii. decisioni su nomina o revoca degli/dell'amministratori/e delegati/o, definizione e modifica dei relativi poteri;
- viii. approvazione di retribuzioni superiori a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per i dipendenti della Società.

5.3 Nomina dell'organo di controllo

5.3.1 Le Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto Parasociale, la Società abbia un Sindaco Unico nominato da Ligurcapital. Le Parti concordano che si procederà alla nomina del Sindaco Unico esclusivamente a partire

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

dall'approvazione del primo bilancio della Società dal quale emerga un fatturato superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

5.3.2 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco Unico precedentemente nominato, Ligurcapital avrà il diritto di designare il suo sostituto.

5.3.3 Gli emolumenti spettanti al Sindaco Unico, in caso di nomina dello stesso ai sensi del paragrafo 5.3.1 che precede, saranno determinati dall'Assemblea.

6. RUOLO DEL SOCIO FONDATORE E OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA

6.1 Il Socio Fondatore prende atto che la propria partecipazione alla Società ed al progetto imprenditoriale della stessa ha carattere essenziale ai fini della decisione degli Investitori di sottoscrivere il presente Patto Parasociale e l'Accordo di Investimento e, dunque, di procedere con l'Investimento.

6.2 Nel quadro complessivo delle pattuizioni qui contenute e dell'Accordo di Investimento, il Socio Fondatore si impegna irrevocabilmente a:

- i. non svolgere - in qualunque forma, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o società controllate, neppure quali dipendenti, consulenti o collaboratori di altre società o enti in genere - attività che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con l'Attività (le **Attività in Concorrenza**) in Italia e in ogni territorio nel quale la Società svolge e svolgerà in futuro tali attività (il **Territorio**);
- ii. non detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in società o altri enti che svolgano Attività in Concorrenza ad esclusione di partecipazioni non qualificate in società quotate ovvero partecipazioni detenute per mezzo di fondi di investimento;
- iii. non finanziare in alcun modo, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa o impresa nell'ambito delle Attività in Concorrenza; e

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

iv. non assumere e non sollecitare l'assunzione di qualsiasi dipendente, agente o collaboratore della Società.

Gli Investitori si impegnano a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e tecnologica relative alla proprietà intellettuale, alle attività e i prodotti della Società.

6.3 Gli obblighi di non concorrenza di cui sopra avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale e resteranno in vigore sino a quando il Patto Parasociale resterà in vigore e comunque per un massimo di 5 (cinque) anni, restando inteso che, successivamente alla dimissione della partecipazione detenuta dal Socio Fondatore - anche a seguito del conferimento del Mandato a Vendere, tali obblighi si intenderanno non più efficaci.

6.4 Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che l'assunzione da parte del Socio Fondatore degli impegni di non concorrenza di cui sopra costituisce uno dei presupposti essenziali dell'investimento di cui all'Accordo di Investimento.

7. INFORMATIVA E REPORTISTICA

7.1 Il Socio Fondatore si impegna a che gli Investitori, anche tramite propri consulenti, possano in ogni momento (e comunque negli orari d'ufficio e previa comunicazione da inoltrarsi con almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi di anticipo) accedere alle, e ispezionare, le proprietà (mobiliari e immobiliari), le scritture contabili, gli archivi e la documentazione tutta relativa alla gestione della Società, ovunque si trovino, nonché gli stessi possano ricevere ogni ragionevole informazione relativa alla Società ed alla relativa Attività, anche con incontri con il personale dipendente e con i consulenti della medesima. In ogni caso gli Investitori non potranno rapportarsi direttamente con gli eventuali dipendenti, collaboratori e consulenti della Società salvo previa autorizzazione scritta del Socio Fondatore.

G

MA

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

7.2 Il Socio Fondatore farà inoltre in modo che la Società trasmetta agli Investitori i documenti di seguito indicati, secondo le scadenze qui riportate:

- *report trimestrale*: su base trimestrale, un *report* gestionale che includa i ricavi e i costi di periodo nonché la situazione di cassa;
- *report annuale*: su base annuale un piano operativo ed una revisione del *budget*, ove necessaria;
- *pacchetto CDA*: almeno 3 (tre) giorni prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, un “*pacchetto di consiglio*” descrittivo del contenuto della riunione in programma e di ogni altra informazione utile in merito.

8. LOCK-UP E DIRITTO DI PRELAZIONE

8.1 Fatto salvo tutto quanto previsto all’articolo 9 che segue, il Socio Fondatore e ciascun membro del Club Deal si impegnano a non effettuare Atti di Trasferimento della Partecipazione dagli stessi detenuta ovvero dei diritti alla stessa collegati, quali i diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale della Società, senza il preventivo accordo scritto di Ligurcapital, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, fatta eccezione per eventuali trasferimento tra i membri del Club Deal (il *Periodo di Lock-Up*). Resta tuttavia inteso che, in relazione alla sola Partecipazione detenuta dai membri del Club Deal diversi da Nicola Borean, Ligurcapital, fermo restando il Diritto di Co-vendita (come infra definito) ad essa spettante, si impegna a fornire il proprio consenso al perfezionamento di Atti di Trasferimento da parte dei membri del Club Deal diversi da Nicola Borean a condizione che il soggetto che acquisterà la relativa Partecipazione:

- (i) aderisca al presente Patto Parasociale; e
- (ii) sia in possesso di tutti i requisiti ed abbia completato tutte le formalità previste dal Bando in capo al co-investitore.

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

8.2 Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 che precede, nel caso in cui il Socio Fondatore e/o Ligurcapital e/o uno dei componenti del Club Deal (la **Parte Trasferente**) intenda sottoscrivere un Atto di Trasferimento (ovvero più Atti di Trasferimento fra loro collegati) intendendosi per tale anche operazioni sul capitale che comportino la fusione, la scissione e/o i conferimenti in natura, in tutto o in parte delle proprie Partecipazioni al capitale sociale della Società (collettivamente la **Partecipazione Offerta**) ad un terzo soggetto (il **Cessionario**), dovrà farne preventiva offerta di vendita (l'**Offerta**) agli altri soci della Società (le **Altre Parti**), che avranno il diritto di prelazione per lo stesso prezzo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC da inviarsi dalla Parte Trasferente agli indirizzi indicati nella prima parte del presente Patto Parasociale.

8.3 L'Offerta dovrà essere inviata alle Altre Parti entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal raggiungimento di intese con il Cessionario circa il perfezionamento dell'Atto di Trasferimento. Nell'Offerta, la Parte Trasferente dovrà indicare (a) l'ammontare della Partecipazione Offerta, (b) il relativo prezzo proposto dal Cessionario, (c) il nome del Cessionario e (d) le condizioni generali che regolano il Trasferimento proposto. Solo in ipotesi quali il conferimento e/o la permuta nelle quali il prospettato Trasferimento non preveda il pagamento di un corrispettivo in denaro a favore della Parte Trasferente, il valore della Partecipazione Offerta sarà determinato da un arbitratore nominato congiuntamente dalle Parti ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile tra banche d'affari o società di revisione di levatura nazionale che non abbiano rapporti di affari con alcuna delle Parti (o, in mancanza di accordo, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal giorno in cui sia stata data comunicazione dell'Offerta, dal Presidente del Tribunale di Genova, che stabilirà anche il tempo ragionevolmente necessario per portare a termine la valutazione). La decisione dell'arbitratore sul valore delle Partecipazioni oggetto dell'Offerta sarà vincolante per le Parti. I costi relativi all'arbitratore saranno sostenuti in parti uguali tra la Parte Trasferente, da una parte, e le Altre Parti, dall'altra.

G

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

8.4 Le Altre Parti avranno 20 (venti) Giorni Lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione dell'Offerta, o dalla determinazione del prezzo secondo quanto previsto al paragrafo 8.3, per comunicare con lettera raccomandata e/o PEC alla Parte Trasferente l'intenzione di acquistare la Partecipazione Offerta ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta. Qualora, al termine di detto periodo le Altre Parti non abbiano comunicato alla Parte Trasferente l'intenzione di acquistare la Partecipazione ovvero le Altre Parti abbiano presentato un'offerta relativamente soltanto a parte della Partecipazione Offerta, la Parte Trasferente sarà libera di effettuare il Trasferimento della Partecipazione al soggetto indicato nell'Offerta, purché l'Atto di Trasferimento sia perfezionato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo non inferiore e in base a condizioni che non siano più favorevoli per il terzo acquirente rispetto a quanto precisato nell'Offerta.

8.5 Qualora l'Atto di Trasferimento non si perfezioni nei menzionati 20 (venti) Giorni Lavorativi, la Parte Trasferente dovrà offrire nuovamente la Partecipazione alle Altre Parti, in base alla procedura sopradescritta, prima di procedere ad offrirle a qualunque altro soggetto, tranne nel caso in cui le Altre Parti non abbiano espressamente rinunciato per iscritto al diritto di prelazione regolato nel presente articolo 8.

8.6 In ogni caso le Parti prendono atto ed accettano che la Partecipazione congiuntamente detenuta dagli Investitori nel capitale sociale della Società non potrà essere superiore al 49% dell'intero capitale sociale della Società medesima.

9. DISINVESTIMENTO DEGLI INVESTITORI DALLA SOCIETÀ

Le Parti prendono atto che, anche in ossequio a quanto disposto dal Bando con riferimento a Ligurcapital, è essenziale per gli Investitori la possibilità di uscita dall'Investimento, dismettendo qualsivoglia Partecipazione da essa detenuta nella Società entro il termine quinquennale dalla Data del Closing e si impegnano conseguentemente a prestare la massima collaborazione ed a compiere ogni sforzo al

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

fine di consentire agli Investitori di dismettere la propria Partecipazione entro il suddetto limite temporale.

9.1 Diritto di co-vendita (*tag along*)

9.1.1 Fatto salvo quanto disposto agli Articoli 8.1, 8.2 e seguenti che trova applicazione anche con riferimento alle disposizioni del presente articolo 9.1, per tutta la durata del Patto Parasociale, qualora una Parte (il **Socio Ricevente**) ricevesse dal Cessionario una proposta di acquisto dell'intera propria Partecipazione nella Società ovvero di una parte della stessa Partecipazione, le Altre Parti avranno il diritto di chiedere al Socio Ricevente, il quale, quindi, sarà obbligato a fare in modo che, il medesimo Cessionario acquisti una parte o l'intera Partecipazione delle Altre Parti in proporzione a quella oggetto della proposta di Trasferimento del Cessionario, ai medesimi termini ed alle medesime condizioni offerte al Socio Ricevente (il **Diritto di Co-vendita**).

9.1.2 Il Diritto di Co-vendita deve intendersi regolato dai termini e dalle condizioni qui di seguito indicati:

- (i) non appena il Socio Ricevente raggiunga con il Cessionario un'intesa, anche preliminare, relativa al Trasferimento della propria Partecipazione, il Socio Ricevente dovrà informarne immediatamente le Altre Parti nei medesimi termini stabiliti al paragrafo 8.3 mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. e/o PEC agli indirizzi indicati all'articolo 15, contenente, a pena di invalidità, le informazioni previste nel precedente paragrafo 8.3, nonché gli altri termini e condizioni pattuiti col Cessionario sulla base dei quali il Socio Ricevente è disposto ad effettuare il Trasferimento, in tutto o in parte, della propria Partecipazione (la **Comunicazione di Vendita**);
- (ii) una volta ricevuta la Comunicazione di Vendita, ciascuna Altra Parte, entro il medesimo termine stabilito nel paragrafo 8.3 dal ricevimento della

G

MB

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

Comunicazione di Vendita, avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Co-Vendita mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. e/o PEC da inviare agli altri soci o, se del caso, al Socio Ricevente che avrà ricevuto la proposta del Cessionario ai sensi delle disposizioni che seguono (la ***Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita***);

- (iii) entro il termine previsto nel precedente paragrafo 8.5 dal ricevimento della Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Ricevente dovrà far sì che il Cessionario acquisti, unitamente alla Partecipazione oggetto di offerta del Cessionario, nei medesimi termini e alle medesime condizioni pattuite *pari passu*, anche la parte di, ovvero l'intera Partecipazione - a seconda dei casi - dell'Altra Parte (o delle Altre Parti) che ha/hanno esercitato il Diritto di Co-vendita;
- (iv) nel caso in cui, successivamente all'esercizio del Diritto di Co-vendita, il Cessionario si rifiuti di acquistare la proprietà di parte e/o dell'intera Partecipazione delle Altre Parti che hanno esercitato il Diritto di Co-vendita, nessun Atto di Trasferimento potrà essere perfezionato da parte del Socio Ricevente;
- (v) nel caso in cui il Socio Ricevente sia uno dei membri del Club Deal o il Socio Fondatore, e Ligurcapital decida di non esercitare il Diritto di Co-vendita, la cessione potrà avvenire a condizione che il soggetto che acquisterà la relativa Partecipazione:
 - (i) aderisca al presente Patto Parasociale; e
 - (ii) sia in possesso di tutti i requisiti ed abbia completato tutte le formalità previste dal Bando in capo al co-investigatore.

9.2 Obbligo di Co-vendita (*drag along*)

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernet
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

9.2.1 Fatto salvo quanto disposto agli Articoli 8.1, 8.2 e seguenti che trova applicazione anche con riferimento alle disposizioni del presente articolo 9.2, qualora Ligurcapital e/o ciascun membro del Club Deal (la **Parte Ricevente**) ricevesse da un terzo (il **Terzo Acquirente**) un'offerta per l'acquisto di una Partecipazione corrispondente all'intero capitale sociale della Società, la Parte Ricevente avrà il diritto di pretendere che tutte gli altri soci della Società - che a tal fine saranno obbligate - trasferiscano allo stesso Terzo Acquirente la totalità delle rispettive Partecipazioni ai medesimi termini ed alle medesime condizioni pattuiti dal Terzo Acquirente con la Parte Ricevente (**l'Obbligo di Co-vendita**). L'Obbligo di Co-vendita potrà essere esercitato da Ligurcapital e/o da ciascuno dei componenti del Club Deal esclusivamente una volta che sia decorso un periodo minimo pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale.

9.2.2 L'Obbligo di Co-vendita deve intendersi regolato dai termini e dalle condizioni qui di seguito indicati:

- i. entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione da parte della Parte Ricevente dell'offerta da un Terzo Acquirente che contenga quanto indicato al precedente paragrafo 8.3, che la Parte Ricevente ritenga congrua, la stessa dovrà informarne immediatamente le altre Parti, mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. e/o PEC agli indirizzi di cui al successivo articolo 15 (la **Comunicazione di Co-Vendita**) che, a pena di invalidità, dovrà contenere gli elementi di cui al precedente paragrafo 8.3 e gli altri termini e condizioni della cessione;
- ii. tutte le Parti saranno tenute a perfezionare con il Terzo Acquirente l'Atto di Trasferimento per il trasferimento della proprietà delle loro Partecipazioni nella Società ai medesimi termini e alle medesime condizioni economiche pattuite tra il Terzo Acquirente e la Parti Ricevente.

G

MB

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

9.2.3 In ogni caso la vendita delle Partecipazioni corrispondenti all'intero capitale sociale della Società ogni qualvolta avvenga ai sensi del presente articolo 9.2, dovrà aver luogo a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro che non potrà essere inferiore al Prezzo Minimo da determinarsi, *mutatis mutandis*, secondo quanto disposto al successivo articolo 9.3.3.

9.2.4 Resta inteso che l'Obbligo di Co-vendita "ai medesimi termini e medesime condizioni" include eventuali opportunità di re-investimento proposte dal Terzo Acquirente alla Parte Ricevente che dovranno quindi essere estese *mutatis-mutandis* anche alle altre Parti, esclusa Ligurcapital.

9.2.5 Con riferimento a quanto disposto agli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, le Parti prendono atto del fatto che Ligurcapital, considerata la natura delle sue attività e del suo oggetto sociale nonché dei fondi dalla stessa gestiti, non potrà rilasciare alcuna garanzia e relativi obblighi di indennizzo, in merito alla cessione della sua Partecipazione fatta eccezione per le usuali garanzie relative alla titolarità della quota, alla capacità di sottoscrizione dell'accordo di compravendita, allo stato giuridico della società nonché in merito all'assenza di vincoli e garanzie sulla Partecipazione detenuta. Non potrà quindi essere obbligata a trasferire la propria Partecipazione secondo quanto disposto all'articolo 9.2.2 (ii) se le pattuizioni con il terzo Acquirente prevedranno il rilascio di dichiarazioni e/o garanzie diverse da quelle menzionate e l'assunzione dei relativi obblighi di indennizzo da parte di Ligurcapital.

9.3 Mandato a Vendere in favore degli Investitori

9.3.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 8.1, 8.2 e seguenti che trovano applicazione anche con riferimento alle disposizioni del presente articolo 9.3, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto Parasociale viene sottoscritto da parte del Socio Fondatore un mandato a vendere (il **Mandato a Vendere**) e una procura notarile (la **Procura**) relativi alla vendita della propria Partecipazione secondo il testo di cui all'Allegato 2.

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

9.3.2 La Procura Notarile viene consegnata a Ligurcapital che in buona fede la custodirà sino al 1 settembre 2019. A partire da tale data (la **Data di Inizio del Mandato**) gli Investitori potranno, anche disgiuntamente, utilizzare il Mandato a Vendere e la Procura Notarile secondo quanto previsto negli stessi documenti.

9.3.3 In ogni caso la vendita dovrà aver luogo a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro che non potrà essere inferiore al *fair market value* delle Partecipazioni della Società offerte da determinarsi in conformità a quanto nel seguito indicato (il **Prezzo Minimo**):

- a) sino a 90 giorni solari prima dalla scadenza del Mandato a Vendere e/o della Procura Notarile, l'Investitore interessato (che sarà il primo Investitore ad inviare tale comunicazione) (***l'Investitore Interessato***) dovrà inviare al Socio Fondatore e all'altro Investitore (***l'Altro Investitore***) una comunicazione con la propria determinazione del *fair market value* delle Partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della Società, con la descrizione dei criteri adottati e dei calcoli effettuati per pervenire a tale determinazione (il ***Fair Market Value della Società***);
- b) entro i successivi 15 (quindici) giorni a pena di decadenza, il Socio Fondatore, e/o l'Altro Investitore potranno comunicare all'Investitore Interessato la propria diversa determinazione del Fair Market Value della Società da essi determinato, indicando analiticamente e motivatamente i diversi criteri da esso/i applicati e i diversi calcoli da essi effettuati; in mancanza di tale comunicazione sia da parte del Socio Fondatore che dell'Altro Investitore, il Prezzo Minimo definitivamente accettato e concordato tra le Parti sarà in misura pari al Fair Market Value della Società determinato dall'Investitore Interessato;
- c) nel caso di comunicazione da parte del Socio Fondatore e/o dell'Altro Investitore entro il termine di cui al punto b), di un Fair Market Value della

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

Società diverso da quello determinato dall'Investitore Interessato, le Parti saranno tenute a incontrarsi per cercare di determinare concordemente il Fair Market Value della Società; in caso di mancato accordo entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al punto b), il Fair Market Value della Società sarà determinato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1473 e 1349 c.c. - da un esperto indipendente nominato congiuntamente dalle Parti in tempo massimo di 15 (quindici) giorni;

- d) il costo dell'esperto sarà interamente a carico di chi nelle comunicazioni di cui sopra tra il Socio Fondatore, l'Investitore Interessato e l'Altro Investitore, abbia determinato il Fair Market Value della Società che si discosta maggiormente da quello determinato dall'esperto.

9.3.4 Il Mandato a Vendere avrà durata di 7 (sette) mesi a partire dalla Data di Inizio del Mandato senza possibilità di rinnovo automatico.

9.3.5 Alla scadenza del Mandato a Vendere, in caso di mancata vendita della Società e qualora le Parti non siano riuscite a raggiungere un diverso accordo al riguardo, su richiesta di almeno un Investitore, il Socio Fondatore e l'Altro Investitore si impegnano a fare tutto quanto necessario al fine di porre in liquidazione la Società.

10. OPZIONE DI ACQUISTO

10.1 Ligurcapital concede al Socio Fondatore, che accetta, una opzione irrevocabile di acquisto ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1329 e 1331 del codice civile (*l'Opzione di Acquisto*) avente ad oggetto la Partecipazione detenuta da Ligurcapital nella Società (*l'Oggetto dell'Opzione di Acquisto*), in modo tale che, in caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto, il Socio Fondatore, potrà acquistare da Ligurcapital, e quest'ultima dovrà cedere, l'Oggetto dell'Opzione di Acquisto, il tutto ai termini e alle condizioni di seguito descritte.

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

10.2 L'Opzione di Acquisto potrà essere esercitata dal Socio Fondatore a mezzo di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Ligurcapital (la **Notifica dell'Opzione di Acquisto**). La Notifica dell'Opzione di Acquisto potrà essere inviata in qualunque momento (la **Data di Esercizio dell'Opzione di Acquisto**), a partire dal 1 settembre 2018 e sino al 30 aprile 2019.

10.3 L'Opzione di Acquisto dovrà essere esercitata con riferimento a tutto e non solo parte dell'Oggetto dell'Opzione alla Data di Esercizio dell'Opzione di Acquisto.

10.4 Salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo che dovrà essere corrisposto dal Socio Fondatore in caso di esercizio dell'Opzione di Acquisto all'atto del trasferimento dell'Oggetto dell'Opzione di Acquisto sarà pari all'importo di Euro 171.000,00 (centosettanta uno mila/00) maggiorato di un IRR del 15% (quindici per cento) su base annua (il **Prezzo di Esercizio dell'Opzione di Acquisto**).

10.5 Il trasferimento dell'Oggetto dell'Opzione di Acquisto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Notifica dell'Opzione di Acquisto. Il pagamento del Prezzo di Esercizio dell'Opzione di Acquisto avverrà contestualmente al trasferimento dell'Oggetto dell'Opzione di Acquisto per mezzo di bonifico bancario presso il conto che sarà indicato da Ligurcapital almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data di trasferimento dell'Oggetto dell'Opzione Acquisto.

10.6 Il Socio Fondatore e Ligurcapital si impegnano a sottoscrivere e scambiare, entro tale data, presso gli uffici che verranno tempestivamente comunicati dal Socio Fondatore e nelle forme di legge, i documenti necessari od opportuni al fine di trasferire al Socio Fondatore la piena, esclusiva e libera proprietà dell'Oggetto dell'Opzione di Acquisto, con effetto dalla data di tale scambio e sottoscrizione. L'Oggetto dell'Opzione di Acquisto sarà trasferito da Ligurcapital al Socio Fondatore libero da qualsiasi vincolo, peso, pegno, privilegio, diritto di opzione o pretesa di alcun genere.

11. OPZIONE DI VENDITA

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

11.1 Il Socio Fondatore e ciascun membro del Club Deal, limitatamente al verificarsi di quanto previsto al paragrafo 5.1.6 all'amministratore nominato dagli Investitori senza che lo stesso amministratore non sia stato sostituito nel termine ivi previsto, concedono a Ligurcapital, che accetta, un'opzione di vendita irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 e 1331 del c.c. (*l'Opzione di Vendita*) relativa all'intera partecipazione detenuta da Ligurcapital (la *Partecipazione Rilevante*) in modo che, in caso di esercizio dell'Opzione di Vendita, Ligurcapital possa vendere al Socio Fondatore e/o al Club Deal, a seconda dei casi, e il Socio Fondatore e i singoli membri del Club Deal, pro quota, debbano acquistare, la Partecipazione Rilevante ai termini e alle condizioni descritte di seguito.

11.2 L'Opzione di Vendita potrà essere esercitata da Ligurcapital in qualsiasi momento esclusivamente al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) spostamento della sede operativa della Società al di fuori della Regione Liguria durante il periodo di investimento degli Investitori;
- b) verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 5.1.6. senza che l'amministratore in questione sia stato sostituito con un soggetto in possesso dei requisiti di legge e del Bando entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui Ligurcapital ne abbia avuto conoscenza;
- c) le somme messe a disposizione dagli Investitori con l'Investimento vengano utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel Business Plan (come di volta in volta modificato) e non attinenti all'attività di impresa della Società;
- d) sanzioni e/o provvedimenti emessi in primo grado di giudizio a carico della Società, di natura fiscale ovvero di rilevanza penale, per importi, al netto di eventuali sanzioni ed interessi applicabili, superiori a Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00).

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

Resta inteso che l'Opzione di Vendita potrà essere esercitata, pro quota, nei confronti dei membri del Club Deal esclusivamente al verificarsi di quanto previsto al paragrafo 5.1.6 all'amministratore nominato dagli Investitori senza che lo stesso amministratore non sia stato sostituito nel termine ivi previsto.

11.3 L'Opzione di Vendita riguarda tutta la Partecipazione detenuta da Ligurcapital alla Data di Esercizio dell'Opzione di Vendita e non solo una parte di essa.

11.4 In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita, il corrispettivo dovuto a Ligurcapital dal Socio Fondatore e/o dai membri del Club Deal, a seconda dei casi, deve essere pari all'importo di Euro 171.000,00 (cento settanta uno mila/00) maggiorato di un IRR del 20% (venti per cento) su base annua (il *Prezzo di Esercizio dell'Opzione di Vendita*).

11.5 Il pagamento del Prezzo di Esercizio dell'Opzione di Vendita avverrà contestualmente al trasferimento della Partecipazione Rilevante tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Ligurcapital almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data del trasferimento della Partecipazione Rilevante e, previo pagamento in conformità con tali requisiti, il Socio Fondatore e/o il membro del Club Deal saranno liberati da ogni obbligo.

11.6 Il trasferimento della partecipazione detenuta da Ligurcapital che ha esercitato l'Opzione di Vendita deve avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della Notifica dell'Opzione di Vendita. Ligurcapital e il Socio Fondatore e/o il membro del Club Deal interessato si impegnano a scambiarsi, entro tale data, presso gli uffici che verranno tempestivamente indicati dal Socio Fondatore e/o dal membro del Club Deal interessato, tutti i documenti necessari o utili, come richiesto dalla legge, per il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà della partecipazione detenuta da Ligurcapital, con effetto dalla data di scambio e di sottoscrizione di tali documenti.

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

11.7 La Partecipazione Rilevante sarà trasferita da Ligurcapital libera da ogni vincolo, pegno, gravame, privilegio, diritti di opzione o qualsiasi altro diritto di terzi.

12 CORRISPETTIVO DELLE OPZIONI

12.1 Le Parti riconoscono e si danno atto che il corrispettivo per la concessione dell'Opzione di Vendita è satisfattivamente ricompreso nel complesso dei rispettivi diritti e obblighi di cui alle pattuizioni del presente Patto Parasociale. In particolare, la concessione dell'Opzione di Vendita trova il proprio sinallagma e la propria giustificazione economica nella concessione dell'Opzione di Acquisto e, parimenti, la concessione dell'Opzione di Acquisto trova il proprio sinallagma e la propria giustificazione economica nella concessione dell'Opzione di Vendita.

12.2 Resta tuttavia inteso tra le Parti che l'Opzione di Vendita rappresenta un caso di disinvestimento di cui Ligurcapital si può dotare ai sensi delle modalità attuative del Bando, anche in considerazione della natura "pubblica" dei fondi gestiti da Ligurcapital nell'ambito del Bando medesimo e delle finalità di sviluppo e sostegno di imprese regionali che il Bando si prefigge.

13. LIQUIDATION PREFERENCE

13.1 Resta inteso tra le Parti che in occasione di qualunque dismissione totale o parziale delle Partecipazioni degli Investitori contestuale a quelle degli altri soci della Società in conseguenza dell'esecuzione del Mandato a Vendere ovvero di liquidazione della Società o attraverso qualsiasi altra modalità, i relativi proventi complessivamente spettanti ai soci della Società (i **Proventi**), saranno distribuiti tra gli Investitori e gli altri soci della Società in modo tale che:

- (i) i Proventi siano interamente e prioritariamente attribuiti agli Investitori, in modo tale che gli Investitori ricevano rispettivamente l'intero importo dei conferimenti in denaro effettuati da ciascuno nella Società, ivi inclusi, per

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernet 12 Parigi

quanto riguarda gli Investitori, gli importi versati a titolo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale;

(ii) l'eventuale importo rimanente e distribuibile sarà attribuito al Socio Fondatore fino alla concorrenza degli eventuali conferimenti in denaro dallo stesso effettuati;

(iii) l'eventuale importo rimanente e distribuibile dopo le distribuzioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà suddiviso fra tutte le Parti, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale della Società.

14. DURATA

Il presente Patto Parasociale entra in vigore alla data odierna e avrà una validità fino al 5° (quinto) anniversario della data odierna.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1 Qualsiasi modifica al Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

15.2 Il Patto Parasociale e l'Accordo di Investimento costituiscono la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione od accordo.

15.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

15.4 Il presente Patto Parasociale è vincolante nei confronti delle Parti e dei rispettivi successori o aventi causa a titolo universale.

MS

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

15.5 Resta inteso tra le Parti che sino a quando Ligurcapital deterrà una partecipazione nella Società, Ligurcapital ed il Club Deal non potranno detenere congiuntamente più del 49% del capitale sociale della Società.

16. COMUNICAZIONI

16.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r., di raccomandata a mano, PEC o di corriere espresso con ricevuta di ritorno e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della raccomandata a.r., della raccomandata a mano, della PEC o del corriere espresso, sempre che sia indirizzata come segue:

il Socio Fondatore	Indirizzo: c/o ISC S.r.l., Via Ortles 22, Milano PEC: iscbalbuie@pec.it All'attenzione di Giovanni Muscarà
Ligurcapital	Indirizzo: Piazza Dante 8/9, Genova PEC: ligurcapitalspa@actaliscertymail.it All'attenzione dell'Amministrazione
il Club Deal	Indirizzo: Chiavari (GE), Via Vecchie Mura, 13/4 PEC: nicola.borean@wyscout.com All'attenzione di Nicola Borean

16.2 Il Club Deal conferisce a Nicola Borean, che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell'interesse delle altre Parti, ai sensi dell'art. 1723 2° comma del codice civile, affinché lo stesso, in nome e per conto di tutti i membri di Club Deal,

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

eserciti tutti i diritti che derivano dal presente Patto Parasociale in capo al Club Deal, impegnandosi a conferire apposita procura laddove necessario a tal fine.

16.3 Resta inteso che in ragione di quanto sopra, il Socio Fondatore e Ligurcapital, potranno fare affidamento esclusivamente sulle comunicazioni ricevute da Nicola Borean e non saranno in alcun modo tenute a fare affidamento su comunicazioni ricevute direttamente dai membri di Club Deal o da terzi soggetti diversi da Nicola Borean, salvo che tali comunicazioni abbiano ad oggetto l'esercizio dei diritti singolarmente attribuiti a ciascun membro del Club Deal ai sensi del presente Patto Parasociale.

16.4 Ai fini che precedono, i membri del Club Deal nominano Nicola Borean quale loro rappresentante unico presso il quale formalmente eleggono domicilio ai fini della valida ricezione di qualsiasi comunicazione relativa al presente Patto Parasociale. Tale nomina ed elezione di domicilio è effettuata anche nell'interesse delle altre Parti del presente Patto Parasociale ed è pertanto irrevocabile da parte dei membri del Club Deal, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, del codice civile.

17. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

17.1 Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana, per concorde volontà delle Parti.

17.2 Tutte le controversie inerenti, derivanti e/o comunque connesse con il presente Patto Parasociale saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Genova.

Allegati:

- Allegato 1: Poteri dell'Amministratore Delegato;
- Allegato 2: Forma del Mandato a Vendere e della Procura Notarile.

Genova, li _____ 2015

Giovanni Muscarà
presso
International Stuttering
Centre S.r.l.
Viale Ortles 22
Milano

Nicola Borean
Via Vecchie
Mura 13/4
Chiavari (GE)

Matteo Campodonico
Via Entella 207/5
Chiavari (GE)

Michele Pezzoni
Via Aristide De
Togni 23
Milano

Rosario Cappuccio
Via Pitia 36
Siracusa

Santi Cuni
Rue Pernety
12
Parigi

Ligurcapital S.p.A.

Nicola Borean

anche in nome e per conto di tutti i componenti del Club Deal

Giovanni Muscarà

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

Allegato 1

Poteri dell'Amministratore Delegato

All' Amministratore Delegato della Società spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed in particolare, *inter alia*, i poteri di seguito indicati.

I poteri conferiti all' Amministratore Delegato dovranno in ogni caso essere esercitati entro i limiti previsti dal "Patto Parasociale" sottoscritto dai soci.

Sono pertanto riconosciuti all' Amministratore Delegato della Società i seguenti poteri:

- i. promuovere e sostenere, allo scopo nominando e revocando avvocati, procuratori e difensori anche tecnici, azioni in giudizio in nome della Società - sia essa attrice o convenuta - in qualunque sede e grado di giurisdizione, e rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale; costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia offesa dal reato; effettuare dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo sequestrato; transigere controversie; nominare arbitri e amichevoli compositori; presentare denunce e querele;
- ii. rappresentare la Società nelle assemblee e nelle riunioni di società ed enti in genere, con ogni inerente potere decisionale;
- iii. aprire e chiudere dipendenze e sedi staccate della Società effettuando le prescritte denunce fatto salvo il divieto di chiudere sedi distaccate nella Regione Liguria;
- iv. delegare, per ogni conseguente effetto di legge, la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione di determinati settori dell'attività aziendale con tutte le necessarie facoltà;
- v. nominare e revocare procuratori conferendo loro poteri nell'ambito e nei limiti di quelli propri;
- vi. vendere prodotti e servizi della Società e a tal fine stipulare, rinnovare, risolvere contratti di fornitura, partecipare a gare, adire ad appalti e concorrere ad aste

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

pubbliche e licitazioni private presso qualunque amministrazione ed ente, pubblico o privato, firmando i relativi verbali, contratti, capitolati e atti di sottomissione anche partecipando ad associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti di imprese;

- vii. acquistare, vendere e permutare impianti, attrezzature, macchinari, autoveicoli, mobili, merci, beni e prodotti in genere ed inoltre curare gli approvvigionamenti energetici entro i limiti previsti dal "Patto Parasociale" sottoscritto dai soci;
- viii. entro i limiti previsti dal "Patto Parasociale" sottoscritto dai soci: stipulare, rinnovare, risolvere contratti di assicurazione, pubblicità e servizi in genere, locazione anche finanziaria, affitto, comodato, deposito, prestito d'uso, lavorazione, utenze, appalto, fornitura ed esecuzione di opere e prestazioni;
- ix. far elevare protesti e intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, presentare istanze di fallimento nei confronti di debitori insolventi, intervenire nelle procedure di fallimento, insinuare crediti nei fallimenti stessi, dar voto in concordati, esigere riparti parziali e definitivi, intervenire in concordati preventivi ed approvarli o respingerli;
- x. entro i limiti previsti dal "Patto Parasociale" sottoscritto dai soci: stipulare, rinnovare e risolvere accordi di collaborazione, di consulenza, di prestazione d'opera intellettuale e di licenza, commettere studi e l'esecuzione di lavori e forniture, firmando i relativi contratti e documenti; conferire e revocare incarichi professionali;
- xi. chiedere attestati di privativa e di brevetti, proroghe e complementi e far valere i diritti della società nel campo della proprietà intellettuale;
- xii. entro i limiti previsti dal "Patto Parasociale" sottoscritto dai soci: acquistare, vendere e compiere ogni altro atto di disposizione su beni immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari con facoltà di concedere e accettare iscrizioni ipotecarie, consentire la loro riduzione e cancellazione, rinun-

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

- ciare alle stesse esonerando i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
- xiii. entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci, sottoscrivere accordi e convenzioni per l’acquisizione di servizi telematici e informatici;
 - xiv. amministrare gli immobili di proprietà della Società, o alla stessa concessi in affitto, locazione o comodato, con facoltà di disporre l’esecuzione di opere entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci, stipulare, prorogare, risolvere atti e convenzioni, con qualsiasi amministrazione, autorità, persona fisica o giuridica;
 - xv. trattare e definire con banche, istituti di credito, e qualsiasi altro ente, pubblico o privato, italiano ed estero, condizioni e modalità di provvista e di impiego, e in generale di qualsivoglia operazione;
 - xvi. operare con firma libera e disgiunta sui conti correnti della Società presso qualsiasi banca od istituto di credito nei limiti di quanto previsto dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci;
 - xvii. aprire e chiudere conti correnti bancari postali e di corrispondenza, e su di essi operare con facoltà di delegare terzi per l’utilizzo a nome e per conto della Società; disporre la concessione e l’utilizzo di aperture di credito, firmare assegni, documenti, quietanze;
 - xviii. esigere crediti, incassare somme, anche in valuta, ritirare valori, titoli ed effetti da chiunque dovuti alla Società, rilasciando quietanze liberatorie;
 - xix. cedere crediti *pro soluto* ed, entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci, *pro solvendo*, con relative garanzie e diritti, con espressa autorizzazione a compiere ogni e qualsiasi operazione, anche in relazione a rapporti di *factoring*, inclusi la girata di effetti e la stipula di contratti, nonché a rilasciare dichiarazioni, dare comunicazioni, chiedere ed ottenere proroghe di pagamento;
 - xx. girare, negoziare, esigere assegni, *cheques*, vaglia postali, telegrafici e bancari, e qualunque altro titolo od effetto di commercio emesso a favore della Società per

C

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

qualsivoglia causale, firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze;

- xxi. effettuare pagamenti ottenendo quietanza;
 - xxii. acquistare, vendere e compiere ogni atto dispositivo, per contanti ed a termine, su valori mobiliari ed altri strumenti finanziari, comprese azioni e obbligazioni, e su valute, stipulando i relativi contratti entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci;
 - xxiii. rilasciare dichiarazioni inerenti le partecipazioni della Società, dirette o indirette e loro variazioni;
 - xxiv. consentire novazioni, trasformazioni, risoluzioni di contratti, transigendo ogni vertenza entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci;
 - xxv. assumere, trasferire, sospendere, licenziare e reintegrare il personale, inclusi dirigenti; fissarne e modificarne condizioni, mansioni, qualifiche, categorie e gradi; determinarne le retribuzioni, i compensi e le attribuzioni; stipulare contratti di lavoro ed i medesimi modificare e risolvere entro i limiti previsti dal “Patto Parasociale” sottoscritto dai soci;
 - xxvi. amministrare il personale con espressa autorizzazione di compiere tutto quanto richiesto dalle disposizioni e normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica; gestire le trattative sindacali con facoltà di concludere accordi aziendali;
 - xxvii. conferire autorizzazioni a condurre autoveicoli di proprietà della società a personale dipendente ed a terzi;
 - xxviii. firmare dichiarazioni e denunce previste dalle norme civilistiche fiscali e tributarie comprese le comunicazioni al registro imprese ed alle camere di commercio;
 - xxix. compiere quant'altro necessario od opportuno per l'esercizio dei predetti poteri;
 - xxx. firmare, nell'ambito dei conferiti poteri, corrispondenza ed atti della società;
- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici Finanziari, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, i Ministeri con

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

le Direzioni e gli uffici dipendenti, nonché presso gli Uffici del Registro, delle Dogane, delle Poste e Telegrafi, dei Telefoni, delle Ferrovie dello Stato, delle Compagnie di assicurazione, delle Compagnie di trasporto per terra, mare e cielo sia statali che in concessione e presso qualsiasi altra amministrazione sia pubblica che privata.

G

MB

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

Allegato 2

Mandato a Vendere e Procura Notarile

MANDATO A VENDERE

Il presente contratto (di seguito il *Mandato a Vendere*) è stato sottoscritto:

tra

- (1) **LIGURCAPITAL S.P.A.**, con sede legale in Piazza Dante 8/9, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03101050106, in persona del suo direttore, Dott. Andrea Bottino (*Ligurcapital*);
- (2) **NICOLA BOREAN**, nato a Rapallo (GE), il 7 gennaio 1983, residente in Chiavari (GE), Via Vecchie Mura, 13/4, codice fiscale BRNNCL83A07H183Y;
- (3) **MATTEO CAMPODONICO**, nato a Chiavari (GE), il 7 maggio 1976, residente in Chiavari (GE), Via Entella, 207/5, codice fiscale CMPMTT76E07C621D;
- (4) **MICHELE PEZZONI**, nato a Milano, il 26 agosto 1982, residente in Milano, Via Aristide De Togni, 23, codice fiscale PZZMHL82M26F205O;
- (5) **ROSARIO CAPPuccio**, nato a Siracusa, il 22 maggio 1951, residente in Siracusa, Via Pitia, 36, codice fiscale RSR51E22I754I;
- (6) **SANTI CUNI**, nato a Messina, il 7 agosto 1976, residente in Parigi, Rue Pernety, 12, codice fiscale CNUSNT76M07F158W;

(di seguito congiuntamente il *Club Deal*);

- (6) **GIOVANNI MUSCARÀ**, nato a Messina, il 10 giugno 1982, residente in Rho (MI), Via Vittorio Veneto 13, codice fiscale MSCGNN82H10F158T;

(di seguito il *Socio Fondatore*),

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso	Via Vecchie	Via Entella 207/5	Via Aristide De	Via Pitia 36	Rue Pernety
International Stuttering	Mura 13/4	Chiavari (GE)	Togni 23	Siracusa	12
Centre S.r.l.	Chiavari (GE)		Milano		Parigi
Viale Ortles 22					
Milano					

(Ligurcapital e il Club Deal sono collettivamente definiti gli *Investitori*; il Socio Fondatore, il Club Deal e Ligurcapital sono anche definiti singolarmente come *Parte* e collettivamente come *Parti*).

PREMESSO CHE

- A. È corrente International Stuttering Centre S.r.l., con sede legale in Milano, Via Ortles 22, codice fiscale e partita IVA 09042260969, è una società attiva nel settore del trattamento riabilitativo della balbuzie, operante nelle principali città italiane e avvalentesi di una équipe di professionisti qualificati nell'ambito della neurologia, fisioterapia e logopedia (*ISC* o la *Società*);
- B. le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Investimento ed un Patto Parasociale in relazione a ISC rispettivamente in data 11 maggio 2015 e ____ 2015 (*l'Accordo di Investimento e il Patto Parasociale*) ed, a seguito dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo di Investimento, le stesse sono divenute titolari del 100% del capitale sociale della Società;
- C. se alla data del 1 settembre 2019 gli Investitori saranno ancora titolari di partecipazioni nella Società, secondo quanto previsto dal Patto Parasociale il Socio Fondatore sarà tenuto a vendere l'intera propria partecipazione nella Società secondo quanto di seguito disposto,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Mandato a vendere

- 1.1 Il Socio Fondatore conferisce mandato a ciascuno degli Investitori, disgiuntamente tra loro, a partire dal 1 settembre 2019 (la "*Data di Inizio del Mandato*"), affinché nomini un *advisor* per ricercare ed individuare un soggetto terzo acquirente (il "*Terzo Acquirente*") di tutte le partecipazioni nel capitale sociale di ISC, inclusa quella del Socio Fondatore (la "*Partecipazione del Socio Fondatore*") negoziando termini e condizioni di tale vendita.

h

MB

Giovanni Muscarà	Nicola Borean	Matteo Campodonico	Michele Pezzoni	Rosario Cappuccio	Santi Cuni
presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Via Aristide De Togni 23 Milano	Via Pitia 36 Siracusa	Rue Pernety 12 Parigi

1.2 Il mandato conferito ai sensi del precedente paragrafo 1.1 si intende a titolo gratuito ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 c.c., 2° comma, essendo stato conferito, oltre che nell'interesse del Socio Fondatore anche nell'interesse degli Investitori.

2. Procura

2.1 Contestualmente alla sottoscrizione del presente mandato a vendere, il Socio Fondatore conferisce procura autenticata da notaio a Ligurcapital (la **Procura**) affinché possa compiere a partire dalla Data di Inizio del Mandato, ogni atto utile e/o necessario alla vendita di tutte le partecipazioni di ISC detenute dal Socio Fondatore, nel rispetto del diritto di prelazione previsto dallo statuto sociale. Se la Procura dovesse essere dichiarata invalida da autorità competente o comunque non potesse essere utilizzata dagli Investitori per gli scopi del presente Mandato a Vendere, il Socio Fondatore si impegna a rilasciare tempestivamente a Ligurcapital, a seguito di richiesta da parte della stessa o dell'altro Investitore, una nuova procura munita di autentica notarile.

2.2 Gli Investitori potranno negoziare, anche disgiuntamente, con il Terzo Acquirente tutti i termini e le condizioni della vendita della Partecipazione del Socio Fondatore e sottoscrivere in nome e per conto dei mandanti, con riferimento alla partecipazione da esso detenute nella Società, qualsivoglia atto di compravendita, atto di cessione, girata di titoli e documento necessario e/o utile al perfezionamento della vendita della Partecipazione del Socio Fondatore.

2.3 Gli Investitori terranno il Socio Fondatore informato circa le trattative intraprese con eventuali terzi ai fini della vendita. Resta altresì inteso che i mandanti non interverranno in tali trattative e non contatteranno tali terzi con i quali gli Investitori intraprenderanno trattative, in nessun modo e per nessuna ragione e/o causa.

3. Decorrenza e scadenza

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

- 3.1 Il presente mandato sarà efficace a decorrere dalla Data di Inizio del Mandato ed avrà una durata di 7 (sette) mesi.
- 3.2 Il presente mandato è vincolante nei confronti delle parti e dei rispettivi successori o aventi causa a titolo universale.
- 4. Legge applicabile e Controversie**
- 4.1 Il presente mandato è regolato dalla legge nazionale italiana, per concorde volontà delle Parti.
- 4.2 Per tutte le controversie derivanti dal presente Mandato o in relazione allo stesso sarà competente il Foro di Genova.

Genova, li _____ 2015

Ligurcapital S.p.A.

Nicola Borean

anche in nome e per conto di tutti i componenti del Club Deal

Giovanni Muscarà

G

MB

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

PROCURA SPECIALE

Con la presente scrittura privata il sottoscritto:

Giovanni Muscarà, nato a Messina, il 10 giugno 1982, residente in Rho (MI), Via Vittorio Veneto 13, codice fiscale MSCGNN82H10F158T

nomina

e costituisce quale sua procuratrice speciale la società **Ligurcapital S.p.a.**, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Genova (GE) piazza Dante n. 8/9, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova: 03101050106, affinché in suo nome, vece e conto, venda, con espressa autorizzazione a contrarre con se stessa ai sensi dell'articolo 1395 codice civile, anche eventualmente in concorso con essa procuratrice, a chi crederà e per il prezzo che riterrà opportuno, la sua quota di partecipazione, del valore nominale di Euro [●], al capitale sociale della società a responsabilità limitata International Stuttering Centre S.r.l., con sede legale in Milano. Via Ortles 22, codice fiscale e partita IVA 09042260969 (la **Società**).

A tal fine il sottoscritto conferisce al nominato procuratore tutti i poteri all'uopo necessari per esperire il suo mandato, ivi compresi quelli di:

- Intervenire nell'atto e sottoscriverlo;
- Convenire il prezzo, riscuoterlo o dichiararlo già riscosso, rilasciandone quietanza;
- Pattuire eventuali dilazioni di pagamento;
- Prestare ogni garanzia di legge con riferimento ad una eventuale situazione patrimoniale della Società;
- Prestare garanzia circa la titolarità, la libertà da vincoli e la libera trasferibilità della quota;

Giovanni Muscarà presso International Stuttering Centre S.r.l. Viale Ortles 22 Milano	Nicola Borean Via Vecchie Mura 13/4 Chiavari (GE)	Matteo Campodonico Via Entella 207/5 Chiavari (GE)	Michele Pezzoni Via Aristide De Togni 23 Milano	Rosario Cappuccio Via Pitia 36 Siracusa	Santi Cuni Rue Pernety 12 Parigi
---	---	---	---	--	--

- Rendere qualunque dichiarazione anche con riferimento alla legge 19 maggio 1975 n. 151;
- Determinare a quando riferire gli effetti della cessione in oggetto;
- Fare quant'altro o utile per il buon fine dell'operazione in oggetto.

La presente procura avrà validità esclusivamente dal 1 settembre 2019 fino al 1 aprile 2020.

La presente procura è irrevocabile in quanto conferita nell'interesse del rappresentato e del rappresentante, con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge, compreso quello del rendiconto, e da esaurirsi in un unico contesto.


[luogo e data]


[●]

AUTENTICA DI FIRMA

Accettiamo integralmente il contenuto della lettera sopra riprodotta, comprensiva dei relativi Allegati.

Cordiali saluti.


Giovanni Muscarà


Nicola Borean

anche in nome e per conto degli altri membri del **Club Deal**

